



*LEGGE ANNUALE CONCORRENZA E MERCATO 2025
(AS 1578)*

*SENATO DELLA REPUBBLICA
9^a Commissione
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)*

30 settembre 2025

Premessa

Confcommercio – Imprese per l'Italia desidera ringraziare la Commissione per l'opportunità di presentare osservazioni in merito alla proposta di legge in discussione, finalizzata a *rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.*

CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLATO DEL PROVVEDIMENTO

1. Disposizioni in materia di stazioni di ricarica elettrica (art. 3)

L'articolo 3 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta un passaggio fondamentale per l'evoluzione del sistema della mobilità elettrica in Italia.

La norma interviene sulle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica, introducendo un principio chiaro: i Comuni devono organizzare tali procedure in modo da favorire la presenza di più operatori sul proprio territorio. L'intento è quello di evitare la formazione di posizioni dominanti e assicurare agli utenti condizioni realmente concorrenziali.

Si tratta di un intervento che si muove nella giusta direzione, perché agisce sul nodo più delicato della transizione alla mobilità elettrica: *l'accessibilità capillare ed equa alle reti di ricarica.*

Se le autorizzazioni fossero rilasciate senza una visione concorrenziale, il rischio concreto sarebbe quello di un mercato frammentato tra pochi soggetti in posizione di forza, in grado di dettare le condizioni economiche e tecnologiche a tutti gli altri attori, dagli utenti finali alle imprese di servizi che operano a valle.

Con l'articolo 3, invece, si crea uno spazio più aperto e contendibile, in cui nuovi operatori possono entrare e competere, portando innovazione e riducendo la possibilità di pratiche escludenti.

La previsione di una priorità per gli operatori che detengono meno del quaranta per cento delle infrastrutture già installate o autorizzate rappresenta un meccanismo di riequilibrio importante, che impedisce l'eccessiva concentrazione di punti di ricarica in capo a un solo soggetto, specialmente nei territori comunali più piccoli o nelle aree urbane ad alta domanda.

Questa soglia è rilevante non solo per motivi di equità, ma anche perché garantisce la libertà di scelta dell'utente e un'evoluzione tecnologica pluralista: più operatori significa più modelli di business, più soluzioni di pagamento, più integrazione con piattaforme digitali e sistemi di mobilità condivisa.

Per il sistema delle imprese, in particolare per quelle del terziario che operano in un contesto fortemente interconnesso con i flussi di mobilità, la norma può rappresentare un volano di sviluppo.

Maggiore concorrenza sulle infrastrutture significa maggiore disponibilità di punti di ricarica, più rapida diffusione dei veicoli elettrici, nuovi servizi integrati con il commercio, la logistica urbana e il turismo. Un territorio dotato di una rete capillare e competitiva di ricarica diventa più attrattivo sia per i consumatori sia per le imprese, che possono offrire ai propri clienti esperienze migliori e integrare la ricarica nei propri spazi commerciali e ricettivi.

Va tuttavia evidenziato che la norma, per dispiegare al meglio i propri effetti, richiede attenzione nella fase applicativa. Il concetto di "richieste comparabili" dovrà essere chiarito con precisione, per evitare interpretazioni arbitrarie o contenziosi tra operatori.

Allo stesso modo, i Comuni dovranno essere messi nelle condizioni di gestire le procedure in modo trasparente e rapido: servono banche dati aggiornate sulla distribuzione delle infrastrutture, linee guida nazionali uniformi e strumenti digitali che semplifichino la verifica delle quote di mercato degli operatori.

Un ulteriore aspetto critico riguarda la sostenibilità economica.

È vero che favorire l'ingresso di più operatori aumenta la concorrenza, ma è altrettanto vero che la gestione delle colonnine di ricarica richiede investimenti significativi e un certo grado di economia di scala.

Occorrerà dunque bilanciare la spinta all'apertura del mercato con la necessità di garantire che gli operatori abbiano la capacità tecnica ed economica di realizzare e mantenere le infrastrutture, evitando frammentazioni eccessive che possano rallentare lo sviluppo complessivo del settore.

Nel complesso, l'articolo 3 si inserisce in piena coerenza con la strategia nazionale di transizione ecologica e con i target del PNRR, che già destina risorse per l'installazione di circa 21.000 punti di ricarica ad alta potenza entro il 2026 – di cui 7.500 sulle superstrade e 13.755 nei centri urbani – con l'obiettivo di arrivare entro il 2030 a una rete capillare e interoperabile su tutto il territorio nazionale.

La norma rafforza e orienta questo processo, inviando un segnale chiaro al mercato: la rete di ricarica deve crescere in modo aperto e inclusivo, scongiurando la formazione di monopoli di fatto e creando le condizioni per un ecosistema concorrenziale, innovativo e realmente orientato agli utenti.

2. Misure per la promozione della concorrenza nei servizi di trasporto pubblico regionale (art. 4)

In materia di trasporti, l'articolo 4 del disegno di legge introduce dei positivi correttivi alla disciplina dei servizi di trasporto regionale, nell'ottica di favorire la trasparenza e la concorrenza dei mercati.

Un intervento che si reputa positivamente proprio perché orientato a sostenere la concorrenza, efficientare il servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale, anche rendendo trasparenti le modalità di gestione dello stesso, attraverso obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori per gli affidamenti dei servizi.

Si tratta di una condivisibile linea d'intervento che, a giudizio di Confindustria, andrebbe perseguita con determinazione anche nel comparto dei servizi pubblici non di linea (Noleggio con conducente NCC e taxi).

Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sua ultima censura sulla disciplina di settore (sentenza 137/2024), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e la Commissione Europea hanno da tempo sollecitato una riflessione sulla disciplina nazionale dei servizi pubblici non di linea, che tenga conto delle evoluzioni delle caratteristiche della domanda.

L'Autorità Antitrust e l'Autorità di regolazione dei trasporti, nella segnalazione congiunta al Governo di giugno 2024, hanno formulato osservazioni in merito a "rilevanti profili di criticità dei mercati dei servizi taxi e NCC".

La stessa Autorità Antitrust ha segnalato, nel primo bollettino di quest'anno, l'opportunità di intervenire sulla disciplina di settore, auspicando un "sostanziale ripensamento, che tenga conto dell'evoluzione del comparto, della prossimità dei servizi di taxi e NCC, del possibile ampliamento del perimetro geografico di operatività dei vettori e della lotta all'abusivismo".

Con la sentenza 15284/2025 del Tar del Lazio, che ha annullato il decreto interministeriale 226 del 16 ottobre 2024, in materia di foglio di servizio elettronico per gli NCC, sono state positivamente superate alcune particolari criticità della disciplina, più volte denunciate da

Confcommercio e dalle sue federazioni del settore turismo.

Resta, però, confermata l'urgente necessità di intervenire in maniera organica sulla disciplina di settore, per giungere ad assetti di mercato equilibrati più efficienti, coerenti con le innovazioni e maggiormente in grado di rispondere alle esigenze della domanda, a partire da quella espressa dalla filiera dell'accoglienza turistica, senza adempimenti ed oneri vessatori per le imprese di noleggio auto con conducente.

3. Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali (art. 5)

Infine, l'articolo 5 del disegno di legge, in materia aeroportuale, innalza la soglia massima di traffico degli aeroporti entro la quale si applicano modelli semplificati per l'adeguamento dei diritti aeroportuali. Si tratta di una disposizione condivisibile, che riduce positivamente gli oneri amministrativi a carico dei gestori aeroportuali.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Andando oltre l'analisi puntuale delle singole misure del DDL Concorrenza, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul tema dell'Energia e del Commercio.

1. Energia

Il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, continua a presentare squilibri e asimmetrie tali da impedire una vera apertura del mercato e da gravare su imprese e consumatori con costi più elevati e minore prevedibilità.

Una prima evidenza di queste asimmetrie viene dalla crisi energetica recente: l'Italia è stata particolarmente colpita non soltanto per l'aumento generalizzato dei prezzi, ma soprattutto per l'eccessiva dipendenza dalle importazioni di gas. Questo fattore ha reso il Paese vulnerabile alle fluttuazioni internazionali, limitando la capacità delle imprese di pianificare e contenere i costi.

Se si effettua un confronto con i principali Paesi europei, risulta allarmante il divario con riferimento al prezzo dell'energia elettrica. Nei primi sei mesi dell'anno, questo si è attestato in Italia intorno ai 119,8 €/MWh, ossia circa 30 €/MWh in più rispetto alla Germania e addirittura oltre 50 €/MWh in più rispetto a Francia e Spagna¹.

Nel 2025, pur in un contesto di maggiore stabilità dei mercati, si osserva un progressivo rientro dei prezzi dell'elettricità: il Prezzo Unico Nazionale (PUN) a settembre si attesta intorno a 0,116 €/kWh², in netta diminuzione rispetto ai picchi di inizio anno.

Tuttavia, la struttura della produzione elettrica resta caratterizzata da elementi di fragilità. Le rinnovabili hanno coperto ad agosto circa il 47,7%³ del fabbisogno nazionale, ma nei primi otto mesi dell'anno la loro quota complessiva è risultata leggermente inferiore rispetto al medesimo intervallo di tempo nel 2024, segno che la crescita di fotovoltaico ed eolico non è ancora sufficiente a compensare l'andamento variabile di idroelettrico e altre fonti. Questo mantiene alta la dipendenza dal termoelettrico e quindi dal gas.

Anche le dinamiche contrattuali rivelano un mercato ancora in fase di assestamento: ARERA segnala un aumento della diffusione delle offerte a prezzo variabile, ma la quota di contratti a prezzo fisso resta elevata tra i clienti domestici, indice di cautela e di difficoltà a orientarsi tra le diverse opzioni.

¹ Dati OCEN - Osservatorio Confcommercio Energia, luglio 2025

² Dati GME – Gestore dei Mercati Energetici, Prezzo Unico Nazionale (PUN), 22 settembre 2025.

³ Dati Terna - Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico, agosto 2025.

In aggiunta, a gravare sul costo delle bollette dell'energia elettrica vi è il persistere della voce degli oneri generali di sistema, i quali incidono per circa il 20% sul totale della spesa. A oggi, alcuni interventi emergenziali hanno permesso di alleggerire temporaneamente il peso degli oneri per alcuni *cluster* di consumatori. Ad esempio, il recente DL Bollette ha previsto l'azzeramento della componente ASOS degli oneri generali di sistema, per un semestre, per le imprese con potenza disponibile installata superiore a 16,5 kW.

A tal riguardo, sarebbe opportuno rendere tali misure strutturali e generalizzate, introducendo opportune previsioni normative e regolatorie funzionali all'azzeramento definitivo di tali oneri, ovvero individuando modalità alternative di copertura finanziaria degli stessi, quali i proventi delle aste CO2.

Nel settore del gas la tendenza alla riduzione dei contratti fissi è ancora più marcata, ma non accompagnata da un corrispondente incremento di soluzioni realmente competitive.

Infine, un dato cruciale: la simulazione del "mercato ideale" condotta da ARERA mostra che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica nel 2023 e 2024 sono stati sistematicamente più alti di quanto si registrerebbe in condizioni di piena concorrenza, con differenziali stimati nell'ordine di 4-12 €/MWh.

Si tratta di un segnale di persistente inefficienza e di potere di mercato, con effetti diretti sui costi a carico di imprese e famiglie.

Questi numeri mettono in luce vari aspetti allarmanti:

- Il fatto che il prezzo del PUN dipenda ancora in larga misura dal gas naturale, nonostante il rafforzamento delle rinnovabili, indica che il meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso non è ancora ben adattato alla transizione energetica. Quando il gas ha prezzi elevati, la bolletta finale per imprese e consumatori resta sensibile a queste fluttuazioni.
- La quota delle rinnovabili nella generazione, pur migliorata negli ultimi anni, resta soggetta a variazioni stagionali e a situazioni di produzione (idroelettrico, eolico) non sempre stabili. Ciò genera fragilità, e riduce la capacità del sistema di sfruttare pienamente il potenziale competitivo delle fonti pulite.
- Le differenze fra offerte a prezzo fisso e variabile segnalano che molti utenti non riescono a passare al libero mercato o preferiscono restare con soluzioni "sicure", anche se meno convenienti, a causa dell'incertezza dei prezzi e della complessità informativa.
- La simulazione di ARERA che mostra prezzi "gonfiati" nel mercato all'ingrosso suggerisce che ci siano margini di miglioramento nelle regole di mercato, nella trasparenza, e nei meccanismi di controllo, per ridurre inefficienze o possibili comportamenti opportunistici.

Il DDL Concorrenza potrebbe intervenire in modo strategico su questi temi per rendere reale la concorrenza nel mercato dell'energia e gas, non solo formalmente ma sostanzialmente.

Da un lato, alcune misure previste nel disegno di legge già favoriscono la trasparenza, la pluralità di operatori e la possibilità che nuovi entranti possano competere in condizioni non sfavorevoli. Questo è ben allineato con la necessità di ridurre le asimmetrie di potere fra operatori consolidati e nuovi soggetti.

Ma dall'altro lato, la situazione attuale suggerisce che servono interventi più radicali, o comunque complementari:

- riformare il mercato elettrico all'ingrosso, affinché la determinazione del prezzo non dipenda solo dal costo marginale del gas, ma incorpori meglio il fatto che le rinnovabili hanno costi marginali molto bassi;
- incentivare in modo più deciso l'autoconsumo (individuale e aggregato), che può contribuire a ridurre la domanda dal mercato all'ingrosso nei momenti di punta, abbassando i prezzi medi;
- diversificare le fonti di approvvigionamento del gas, incluse nuove capacità di rigassificazione, e aumentare la concorrenza anche nella fase di importazione;
- rafforzare gli strumenti di regolazione e vigilanza (e.g. ARERA, AGCM), migliorare la trasparenza dei flussi di prezzo, delle offerte disponibili, dei costi reali di produzione e distribuzione, e creare sanzioni efficaci per chi distorce il mercato;
- considerare meccanismi di stabilizzazione del prezzo per le imprese maggiormente esposte al rischio degli shock internazionali, affinché non restino in balia delle oscillazioni del gas.

2. Commercio

Brevi cenni sulla disciplina vigente e come si è sviluppata la liberalizzazione del settore negli ultimi 15 anni

La disciplina vigente discende dalla riforma del 1998 attuata dal D.Lgs. 114/1998 (cd decreto Bersani) sulla base della legge 59/1997 (cd legge Bassanini) che aveva conferito al Governo la delega per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Fino ad allora, il sistema era disciplinato dalla legge n. 426 del 1971 e dal DM 375/1988 che operavano una regolamentazione del settore in maniera strutturale con l'obiettivo di raggiungere il maggior equilibrio possibile tra il numero degli esercizi e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Strumento principale di tale programmazione strutturale del commercio erano:

- i **Piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita** che individuavano il numero di metri quadri autorizzabile per ciascuna tabella merceologica in ciascuna zona comunale;
- il **REC** (Registro esercenti il commercio) che avrebbe dovuto garantire «la serietà» e la preparazione degli aspiranti commercianti.

Con il D.Lgs 114/98 e le successive riforme:

- è stata abrogata la regolamentazione previgente articolata in XIV tabelle merceologiche, passando a **2 soli settori merceologici: alimentare e non alimentare**;
- è stato abolito il REC intervenendo sui requisiti per l'esercizio dell'attività: morali (più rigorosi) e professionali (necessari solo per la vendita degli alimentari);
- sono state individuate 3 tipologie di esercizi: **vicinato** (fino a 150 mq nei comuni fino a 10 mila ab. e fino a 250 mq negli altri comuni), **medie** (fino a 1500 mq nei comuni fino a 10 mila ab. e fino a 2500 mq negli altri comuni) e **grandi** strutture (oltre i limiti delle medie);
- dal novembre 2011 è stato **rimosso qualunque limite al regime degli orari** con l'art.

31, comma 1, DL 201/2011 (cd Salva Italia) che sono quindi liberi nell'intero arco giornaliero 0-24 per tutti i giorni dell'anno;

- sono state regolamentate le vendite straordinarie (vendite promozionali, di fine stagione o saldi e di liquidazione) e le vendite sottocosto e, lo scorso anno, la legge annuale per la concorrenza 2022 (L. 214/2023) ha ulteriormente semplificato gli adempimenti per le imprese che operano contemporaneamente su più comuni, consentendo loro di poter presentare, in via telematica, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti nelle vendite straordinarie presso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede legale l'impresa. Compito del SUAP ricevente è di trasmettere la comunicazione ai SUAP competenti con modalità telematiche;
- è stato conferito alle Regioni il potere di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali di media e grande dimensione.

Il ruolo affidato alle Regioni è stato accentuato a seguito della riforma costituzionale del 2001, per effetto della quale sono diventate titolari di potestà legislativa residuale in materia di commercio (cfr. art. 117, 4 comma, Cost.). L'esercizio di questo potere trova tuttavia il limite nella necessità di rispettare le norme statali a tutela della concorrenza (cfr. art. 117, comma 2, lett. e), della Cost.).

Questi interventi sono stati confermati dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 430/2007, ha "costituzionalizzato" le liberalizzazioni affermando la **prevalenza della competenza statale in materia di tutela della concorrenza** rispetto ai poteri conferiti alle Regioni dal D.lgs. 114/1998 e dalla riforma del Titolo V.

Da ricordare anche la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel Mercato Interno, recepita in Italia con il D.Lgs. 59/2010 (aggiornato dal D.Lgs. 147/2012), in base alla quale agli Stati membri sono stati assegnati i seguenti specifici obblighi di semplificazione amministrativa:

- rimozione di requisiti ingiustificati;
- limitazione dei regimi autorizzatori;
- semplificazione delle procedure e realizzazione dei PSC (*Point of Single Contact*) cioè degli sportelli unici.

Va evidenziato, per inciso, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, **i regimi autorizzatori sono suscettibili di limitare le libertà fondamentali sancite dal trattato** (libertà di circolazione delle merci, libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, libertà di movimento delle persone e dei capitali).

In ragione di questa «potenzialità restrittiva», i regimi autorizzatori sono compatibili con il diritto dell'Unione solo se necessari e proporzionati per perseguire ben definiti obiettivi di interesse generale (i motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la tutela della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico).

Infine, la sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2012 ha legittimato anche l'abolizione di ogni tipo di restrizione sugli orari - operata dall'art. 31, comma 1, del Salva Italia sopra ricordato - in nome della competenza statale esclusiva in materia di concorrenza.

La costante vigilanza della Corte costituzionale sul rispetto, da parte delle Regioni, dell'impossibilità di reintrodurre, a livello locale, vincoli e limitazioni contrarie alle

liberalizzazioni sopra ricordate, è ormai un dato acquisito.

La (presunta) scarsa concorrenzialità della regolamentazione del commercio al dettaglio in Italia – l'indicatore di restrittività del retail (RRI)

Se quello appena evidenziato è il quadro regolamentare vigente, non si comprendono i rilievi alla presunta scarsa concorrenzialità del settore del commercio al dettaglio in Italia che tuttavia, anche nel corso di questo ciclo di audizioni, sono stati riproposti all'attenzione di questa Commissione.

Su cosa si basano questi severi giudizi della Commissione?

Il parametro per valutare le legislazioni dei singoli Stati membri è **l'indicatore di restrittività per il commercio al dettaglio (RRI)**, che fu introdotto dalla Commissione europea con la comunicazione "*Un settore europeo del commercio al dettaglio adeguato al 21° secolo*" (COM (2028) 219) ed composto da 2 pilastri: *Establishment* ed *Operations*. Il primo contribuisce al 60% del punteggio totale e misura le condizioni e le procedure per l'apertura degli esercizi; il secondo contribuisce al restante 40% e misura le regole che incidono sull'attività quotidiana degli esercizi (es.: orari di apertura, vendite promozionali, canali di distribuzione per prodotti specifici).

Come tutti gli indici che sintetizzano in un unico numero la variabilità e la complessità di un fenomeno, a maggior ragione quando si tratta di un fenomeno difficilmente esprimibile in numeri come le legislazioni di Stati con ordinamenti giuridici diversi, **l'RRI ha prodotto risultati molto discutibili.**

Nello specifico, nel suo primo utilizzo, riferito al 2018, ha classificato l'Italia come il secondo paese più restrittivo tra i 28 dell'UE, fotografia che **contrasta con il comune sentire che vede il settore del commercio al dettaglio tra i più liberalizzati in assoluto** e nella comparazione tra i diversi ambiti di attività economica.

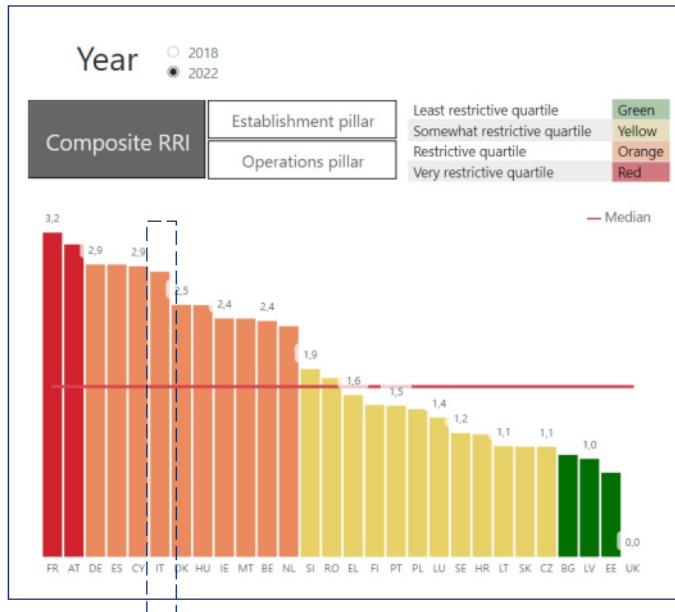
Il primo rilievo critico è che rimane anzitutto oscuro il criterio di assegnazione dei pesi ai 2 pilastri (il primo pesa una volta e mezzo il secondo) il che penalizza, per esempio l'Italia che performa meglio nelle *operations* (si ricorda che in Italia vige **l'assoluta libertà di orario h24 e per 365 giorni su 365**) piuttosto che *nell'establishment* (cioè la libertà di stabilimento).

Inoltre, la valutazione della legislazione italiana è stata fatta basandosi principalmente sulle legislazioni di due regioni (Piemonte e Sicilia) che sono state giudicate particolarmente restrittive (cfr. SWD(2018) 236, pagg. 26/27), falsando così la rappresentazione complessiva della situazione italiana.

Sul punto, dobbiamo ricordare che la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di commercio è prevista al fine di garantire al meglio le specificità e le economie dei singoli territori e si affianca, senza superarla, a quella statale in materia di concorrenza e che la regolamentazione di un determinato settore non può costituire, di per sé, un fattore negativo che comporta automaticamente dei costi ingiustificati a carico delle imprese. Occorre sempre guardare all'aspetto qualitativo per verificare se tale regolazione, come prescrive la normativa comunitaria, sia effettivamente giustificata.

Grazie ad un'intensa interlocuzione con i servizi della Commissione, anche per il tramite del DPE (Dipartimento per le Politiche Europee), Confcommercio è riuscita inoltre a far comprendere negli anni la reale portata di alcuni istituti come la SCIA, fino a quel momento erroneamente classificati dalla Commissione come autorizzazioni *tout court*, con il risultato che, per l'anno 2022, l'Italia non è più classificata tra i Paesi con una regolamentazione molto restrittiva, ma, purtroppo, resta ancora classificata come **Paese con una regolamentazione restrittiva.**

LA SITUAZIONE DELL'ITALIA IN BASE ALL'RRI : 2022



Principali evidenze

- L'Italia è classificata come un paese con regolamentazione ancora restrittiva anche se non più molto restrittiva
- La Commissione ha riconosciuto, dopo intenso confronto, per il tramite del DPE, che la SCIA non è un'autorizzazione
- Ciò ha determinato un miglioramento (da 4,5 a 3,88) del peso del primo pilastro

In tal senso preoccupa l'eventualità che possano essere adottate in futuro, da parte della Commissione, misure che, sia pur in via indiretta (ad es. con provvedimenti che facciano seguito alle linee guida/*best practices*), abbiano come obiettivo finale la rimozione non soltanto delle restrizioni già oggi incompatibili con le regole del Mercato unico, **ma anche di quelle fondate sui c.d. motivi imperativi di interesse generale**, consentite dalla direttiva servizi, su cui è imperniata l'attuale legislazione italiana sul commercio al dettaglio ed in particolare **il relativo sistema di programmazione commerciale che garantisce quell'equilibrio tra interessi contrapposti e quel pluralismo delle forme distributive tipico del sistema distributivo italiano.**

Da una parte, quindi, è necessario **recuperare sovranità e ruolo degli Stati membri e delle rispettive autorità nazionali e locali**, gli unici soggetti che, in piena autonomia, sono in grado di definire adeguatamente quali siano gli strumenti più adatti al **perseguimento degli interessi pubblici quali lo sviluppo della rete commerciale in determinate zone (aree montane, rurali, etc.), la riqualificazione della rete distributiva e la rivitalizzazione del tessuto economico sociale e culturale nei centri storici** e nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, nonché a salvaguardare valori urbanistici e ambientali primari - in considerazione dell'impatto che le medie e le grandi strutture di vendita possono avere sul tessuto urbano - quali ad esempio la mobilità, il traffico e l'inquinamento, la necessità di creare aree di parcheggio, di tutelare il livello occupazionale, ecc.

Dall'altra, per rendere l'RRI più "equo" e rappresentativo della realtà, è **necessaria l'introduzione di un terzo pilastro che raccolga le evidenze sullo stato effettivo del funzionamento del mercato nei diversi Stati membri** e che abbia un grado di ponderazione analogo a quello dei pilastri esistenti, superando l'irragionevole attuale

ponderazione 60-40. Nello specifico, il terzo pilastro dovrebbe essere costituito dalla media aritmetica di tre indicatori: rapporto tra numero di negozi al dettaglio e popolazione residente, rapporto di concentrazione delle vendite e *turn-over* delle imprese del commercio al dettaglio.